

copia



**COMUNE DI FORNACE**  
PROVINCIA DI TRENTO

Verbale di deliberazione n. 25  
del Consiglio comunale

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 7  
COMMA 10 L.P. 29 DICEMBRE 2016, N. 19 E ART. 24, D.LGS. 19  
AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16 GIUGNO  
2017, N. 100 - RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE  
POSSEDUTE - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.**

L'anno duemiladiciassette addì ventisette settembre alle ore 20,30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è convocato il Consiglio Comunale

Presenti i signori :

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART.79 - I c - D.P.Reg.  
1/02/2005 n. 3/L)  
Certifico Io sottoscritto Vice  
Segretario Comunale, che copia  
del presente verbale viene  
pubblicata il giorno **03.10.2017**  
all'albo telematico ove rimarrà  
esposta per 10 giorni consecutivi.  
Addì, **03.10.2017**

IL VICE SEGRETARIO  
*f.to* Sartori dr. Marco

		Assenti	
		Giust.	Ingiust.
STENICO MAURO -	Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ALGAROTTI CLAUDIO	consigliere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ANTONELLI MARCO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARESIA WALTER	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLOMBINI MATTEO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CRISTELE PAOLO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GIRARDI ERNESTO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MOSER LUCIA	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROCCABRUNA MANUEL	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCARPA ANDREA	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SCARPA FRANCA MARIA	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STENICO BRUNA	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STENICO LORENZO	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VALLER GABRIELLA	"	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VICENTINI GIANNI	"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assiste il Vice Segretario comunale della gestione associata Sig. Sartori dr. Marco.  
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Stenico Mauro nella sua  
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Vista la proposta di deliberazione circa l'approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 7 co. 10 l.p. 29 dicembre 2016, n. 19 e art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute – provvedimenti conseguenti;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7l.p. 29 dicembre 2016, n. 19;

Visto che ai sensi dell'art. 24 l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal Decreto correttivo, gli Enti locali della Provincia autonoma di Trento non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'art. 4 D.Lgs. n. 175/2016;

Tenuto conto che, sempre ai sensi dell'art. 24 comma 11.p. 27/2010 le condizioni di cui all'art. 4 comma 1 e 2 D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso quindi che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, ovvero:
  - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
  - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs n. 50 del 2016;
  - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
  - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
  - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs n. 50 del 2016";
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del

- patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4 comma 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico - sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Fornace e che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che per effetto dell'art. 7 comma 10 l.p. n. 19/2016, entro il 30 settembre 2017, il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute al 31 dicembre 2016, data di entrata in vigore della suddetta legge provinciale, individuando quelle che devono essere alienate;

Tenuto conto che - i fini di cui sopra ed ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis e 3 bis 1 l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, applicabili agli Enti locali per effetto e nei termini stabiliti dall'art. 24 comma 4 l.p.. n. 27/2010 - devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 - Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato altresì che le disposizioni citate devono essere applicate sempre avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la cognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, comma 1, T.U.S.P.;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dal Servizio Finanziario , in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

Visto l'esito della cognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della cognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguiendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

Considerato che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione,

Richiamato il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto sindacale n 4 dd 31.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, T.U.S.P.;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

Visto il T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L e il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;

Visto il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento del Consiglio comunale;

Visto il parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Vice Segretario comunale, ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005 nr. 3/L, e dell'art. 4 del Regolamento di contabilità, allegato alla presente deliberazione;

Esauritosi il dibattito nei termini di cui al processo verbale della seduta;

Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi,

## **DELIBERA**

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Fornace alla data del 31 dicembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo. A tal fine la Giunta comunale riferirà al Consiglio sull'attuazione di quanto oggetto della presente deliberazione;
3. che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
4. di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione viene comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
5. di inviare la presente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, del Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.) e dall'art. 21, Decreto correttivo dello stesso T.U.S.P..
6. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
  - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.;
  - ed ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm., L.P. 23/1990 e s.m. alternativamente:
  - ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

- ricorso straordinario entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8  
del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

\* \* \* \* \*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
*f.to* Stenico dr. Mauro

IL VICE SEGRETARIO  
*f.to* Sartori dr. Marco

Copia conforme all'originale ,

li, 03.10.2017



IL VICE SEGRETARIO  
Sartori dr. Marco

- Dichiara immediatamente eseguibile a'sensi dell'art.79, comma 4 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L con decorrenza dall'approvazione della presente.

IL VICE SEGRETARIO  
Sartori dr. Marco

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo telematico del comune ([www.albotelematico.tn.it/bacheca/fornace/](http://www.albotelematico.tn.it/bacheca/fornace/)) per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è divenuta esecutiva a' sensi dell'art.79, comma 3 del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

IL VICE SEGRETARIO

